Giustizia amministrativa
A cura del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa
Consiglio di Stato
Tribunali Amministrativi Regionali

News n. 91 del 29 settembre 2026
a cura dell'Ufficio del massimario

L'Adunanza plenaria precisa i limiti del sindacato del giudice amministrativo sul parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi promossi dal personale in regime di diritto pubblico sul rimborso delle spese legali di cui all'art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. Pur confermando la natura di interesse legittimo della posizione del dipendente, la pronuncia supera la mera logica demolitoria ed afferma che il giudice amministrativo può accertare direttamente l'importo spettante.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 8 luglio 2026, n. 3 – Pres. Maruotti, Est. Simeoli

Impiegato dello Stato e pubblico in genere – Rimborso spese legali - Parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato – Difetto di motivazione – Poteri del giudice amministrativo

Il giudice amministrativo, una volta ravvisato il difetto di motivazione del parere di congruità espresso dall'Avvocatura dello Stato sull'istanza volta ad ottenere il rimborso delle spese legali previsto dall'art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, non è tenuto a limitarsi all'annullamento del parere e del provvedimento finale del procedimento. Su domanda dell'interessato e laddove sia acquisita in atti tutta la documentazione necessaria, può accertare l'importo delle spese spettanti al dipendente a titolo di rimborso, facendo diretta applicazione della disciplina vigente. (1)

(1) I. – Con la decisione in rassegna, l'Adunanza plenaria, su deferimento della sezione seconda del Consiglio di Stato (ordinanza 13 ottobre 2025, n. 8018, oggetto della News UM n. 96 del 30 ottobre 2025, alla quale si rinvia per ogni approfondimento in giurisprudenza e in dottrina), si è pronunciata sull'ampiezza del sindacato del giudice amministrativo sul parere di congruità reso dall'Avvocatura dello Stato in ordine al *quantum* del rimborso delle spese legali di cui all'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135 del 1997, spettante al dipendente statale prosciolto («*[l]e spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di*

amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato»). La vicenda trae origine dall'impugnazione, da parte dell'erede di un militare assolto in sede penale, del provvedimento che, in conformità al parere di congruità dell'Avvocatura distrettuale, aveva liquidato il rimborso in misura notevolmente inferiore a quella richiesta; in primo grado il T.a.r. per la Puglia, sez. I, con sentenza 14 ottobre 2024, n. 1071, dopo aver ravvisato il difetto di motivazione del parere, aveva annullato il provvedimento e rideterminato direttamente l'importo, mentre il Ministero della difesa aveva appellato deducendo che il giudice avrebbe esercitato una funzione tecnico-discrezionale riservata all'Avvocatura dello Stato. Poiché il capo della sentenza relativo all'illegittimità del parere per difetto di motivazione non era stato impugnato (con conseguente formazione del giudicato), la questione devoluta alla plenaria attiene al solo profilo dei poteri del giudice sul *quantum*.

II. – Questo il percorso argomentativo della decisione in rassegna:

a) il rimborso delle spese legali disposto in favore delle carriere sottratte alla privatizzazione del pubblico impiego ripete le forme giuridiche del modello «pubblico impiego», retto dai principi di legalità, tipicità e procedimentalità; restano fermi la natura autoritativa dei relativi provvedimenti e il radicamento della controversia nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lettera i, c.p.a.);
b) la norma costituisce espressione del principio generale ricavabile dall'art. 1720, comma 2, c.c. in tema di mandato, secondo cui il mandatario ha diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'incarico; la sua *ratio* è quella di sollevare i funzionari pubblici che abbiano agito in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione dal timore delle conseguenze giudiziarie connesse alle loro attività istituzionali, così da evitare che il dipendente tema di fare il proprio dovere (Cons. Stato, sez. IV, sentenze 13 gennaio 2020, n. 280, e 28 novembre 2019, n. 8137);
c) per proiettare il contenzioso verso la logica della «spettanza» non è necessario – come ipotizzato dalla sezione rimettente – riqualificare la posizione soggettiva dell'istante in termini di «diritto di credito a contenuto indennitario»; né è corretto sostenere – come il Ministero appellante – che la posizione di interesse legittimo riceverebbe una tutela meramente estrinseca o formale; entrambe le impostazioni, tra loro speculari, muovono dalla medesima non condivisibile struttura logico-argomentativa;
d) sono i rimedi giurisdizionali a dover riflettere la consistenza della protezione accordata dalla disciplina sostanziale, e non il contrario: al processo spetta di ridurre la distanza tra l'efficacia delle regole e l'effettività delle tutele, facendo conseguire i medesimi risultati garantiti dalla sfera sostanziale;
e) l'interesse legittimo gode di una tutela non solo «piena ed effettiva» (art. 1 c.p.a.), ma anche «rafforzata» rispetto a quella assicurata dal diritto comune: il codice del processo amministrativo prevede un sistema 'aperto' di rimedi, volto a

concentrare nel giudizio di cognizione tutte le questioni dalla cui definizione può derivare una risposta definitiva alla domanda del privato di acquisizione o conservazione del 'bene della vita' (Adunanza plenaria, sentenza non definitiva, 29 ottobre 2024, n. 15, oggetto della News UM n. 111 del 3 dicembre 2024);

f) la strumentalità delle regole processuali rispetto alle ragioni del diritto sostanziale si esprime negli artt. 34, comma 1, lettera c), e 31, comma 3, c.p.a.: dal primo si desume che il processo è dotato di tutti i rimedi idonei «a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio», e quindi anche a conseguire una spettante somma di denaro; dal secondo, che il giudice può sempre accertare la fondatezza della pretesa, salvo l'ostacolo della non sostituibilità dell'assetto di interessi la cui configurazione sia stata demandata dal legislatore all'amministrazione;
g) la sentenza può quindi contenere l'accertamento sostanziale dei presupposti dell'utilità richiesta ogni qual volta l'attività amministrativa risulti vincolata dall'articolato sistema delle fonti (primarie, secondarie e terziarie), oppure quando il procedimento risulti comunque segnato nel suo esito conclusivo, per «esaurimento» della discrezionalità – anche di natura tecnica – ove «non residuano ulteriori margini di esercizio» della stessa (art. 31, comma 3, richiamato dall'art. 34, comma 1, lettera c, secondo periodo, c.p.a.);
h) negli altri casi la sentenza non detta la regola del rapporto controverso non per un limite intrinseco del processo, né per un privilegio dell'amministrazione, ma per una scelta del diritto sostanziale, che affida all'amministrazione la ponderazione dialettica di interessi dall'esito non predeterminato, tant'è che le ipotesi di cui all'art.134 c.p.a. sono ritenute tassative ed eccezionali (Ad. plen., 9 febbraio 2016, n. 2, in *Foro it.,* 2016, III, 185, con note di BARILA' e PARDOLESI; 27 aprile 2015, n. 5, in *Foro it.,* 2015, III, 265, con nota di TRAVI; 3 febbraio 2014, n. 8, in *Foro it.* 2014, III, 481);
i) anche in tali ipotesi la tutela dell'interesse legittimo è effettiva e rafforzata, consentendo di contestare «in ogni punto di fatto e diritto» l'operato dell'amministrazione (Ad. plen. 7 novembre 2025, n. 16, in *Foro it,* 2026, III, 105, con nota di CLARICH, nonché oggetto della News UM n. 101 del 20 novembre 2025) e di far valere l'inerzia mediante l'azione avverso il silenzio-inadempimento, esperibile solo a fronte di interesse legittimo e non per la protezione di diritti di credito (Cass. civ., sez. un., 21 dicembre 2020, n. 29178; 23 dicembre 2008, n. 30059);
j) quanto alla consistenza della pretesa, il legislatore, disponendo che le spese siano «rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato», non ha inteso subordinare tale misura, parzialmente compensativa, a valutazioni equitative dell'amministrazione; il parere di congruità consiste nel raffronto tra l'attività difensiva svolta e i parametri di quantificazione dei compensi forensi, oggetto di dettagliata disciplina pubblicistica (art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147);
k) all'Avvocatura dello Stato è stato affidato il ruolo di assistere le amministrazioni nel calcolo delle spettanze professionali, con l'obiettivo di proteggerle da

richieste eccessive e assicurare un trattamento uniforme tra le diverse amministrazioni coinvolte;

l) tale raffronto non è attività «riservata» – cioè un giudizio latamente politico e di valore sottratto alla contestazione dell'interessato e al suo diritto costituzionale di difesa – come confermato dalla circostanza che la liquidazione delle spese è ordinariamente effettuata dal giudice; il contemperamento tra le esigenze della finanza pubblica e la protezione del dipendente spetta semmai al legislatore (come mostrano gli artt. 22 e 23 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, secondo cui al personale di Forze di polizia, Vigili del fuoco e Forze armate, indagato o imputato per fatti di servizio, l'amministrazione possa erogare — su richiesta e nei limiti di bilancio — fino a 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento a copertura delle spese legali, con obbligo di restituzione se viene accertata la responsabilità a titolo di dolo);

m) il limite di cui all'art. 1, commi 1015-1022, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferendosi a chiunque sia stato assolto in un processo penale a prescindere dall'esercizio di una pubblica funzione, non si applica alla fattispecie autonoma dell'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 che è invece speciale e presuppone che il procedimento sia stato originato dall'esercizio di una pubblica funzione, quale occasione unica e determinante dell'azione di responsabilità;

n) venendo al quesito posto dalla sezione, si ritiene che, dopo aver ravvisato il difetto di motivazione del parere di congruità espresso dall'Avvocatura dello Stato, il giudice non deve necessariamente limitarsi all'annullamento, ma può, su domanda dell'interessato e ove acquisita in atti la documentazione necessaria, accertare l'importo spettante facendo diretta applicazione della disciplina vigente, con pronuncia dal contenuto, se del caso, ordinatorio ai sensi dell'art. 34, comma 1, c.p.a.; l'interessato resta comunque libero di far valere, in alternativa alla pretesa satisfattiva, la sola pretesa a un provvedimento legittimo, deducendo vizi meramente strumentali diretti a ottenere un provvedimento ulteriore;

o) in conclusione la plenaria ha enunciato in principio di diritto sopra riportato aggiungendo che non è necessario restituire il giudizio alla sezione remittente, ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p.a. in quanto il principio enunciato consente di definire l'intera materia controversa.

III. – La decisione conferma – disattendendo la prospettata riqualificazione in termini di diritto soggettivo – che, anche dopo il riconoscimento dell'*an*, la posizione del dipendente resta di interesse legittimo, con permanenza del regime processuale pubblicistico. Se ne possono trarre, in sintesi (anche a completamento della News UM n. 96 del 30 ottobre 2025), le seguenti conseguenze:

p) quanto alla natura e all'impugnabilità del parere, esso ha carattere obbligatorio, vincolante e costitutivo del diritto al rimborso, tanto che dal suo rilascio decorre il termine iniziale del credito, per la sorte capitale e per gli accessori (Cons. Stato, sez. IV, 4 luglio 2022, n. 5556; sez. I, parere 5 dicembre 2023, n. 1507); per la sua natura obbligatoria e vincolante gli è riconosciuta portata immediatamente lesiva, sicché l'interessato può contestarne subito la legittimità senza attendere il provvedimento conclusivo del procedimento (T.a.r. per la Calabria, Reggio

Calabria, 18 agosto 2023, n. 683), ferma restando l'affermazione, in altre pronunce, della sua natura endoprocedimentale (Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2017, n. 1281);

q) quanto al termine e alla decadenza, la qualificazione della posizione soggettiva come interesse legittimo comporta che il parere e/o il provvedimento di liquidazione debbano essere impugnati nel termine decadenziale di sessanta giorni (artt. 29 e 41 c.p.a.), decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell'atto, a pena di inoppugnabilità; per contro, la configurazione in termini di diritto soggettivo (propugnata dalla giurisprudenza civile per il pubblico impiego privatizzato) assoggetterebbe la pretesa al solo termine di prescrizione;

r) quanto all'inerzia dell'Amministrazione, la natura di interesse legittimo della posizione soggettiva del dipendente, lungi dal comprimerne la tutela, costituisce il presupposto per l'esercizio dell'azione avverso il silenzio-inadempimento (artt. 31 e 117 c.p.a.), rimedio che – come rimarca la plenaria in esame – non è esperibile per la protezione dei diritti di credito, ma solo in presenza di una posizione di interesse legittimo connessa all'esercizio di un potere pubblico (Cass. civ., sez. un., 21 dicembre 2020, n. 29178; 23 dicembre 2008, n. 30059) di modo che l'inerzia dell'amministrazione nel liquidare il rimborso può essere fatta valere per ottenere, nei casi consentiti e ove non residui discrezionalità o ulteriori attività istruttorie anche l'accertamento della fondatezza della pretesa (art. 31, comma 3, c.p.a.);

s) quanto alla giurisdizione, la controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lettera i), c.p.a.) per il pubblico impiego non privatizzato, mentre, per quello contrattualizzato, è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro (Cass. civ., sez. un., 5 dicembre 2024, n. 31137);

t) quanto alle tecniche di tutela, la decisione valorizza – entro il perimetro dell'interesse legittimo – la pluralità delle azioni e la trasformazione del giudizio da giudizio sull'atto a giudizio sul rapporto, ove non osti la non sostituibilità di attività riservate all'amministrazione (art. 34, comma 1, lettera c, e art. 31, comma 3, c.p.a.); ne discende che l'annullamento del parere per difetto di motivazione non si risolve necessariamente nell'obbligo di riedizione, potendo il giudice accertare direttamente la spettanza, mentre resta salva per l'interessato la facoltà di dedurre i soli vizi strumentali per conseguire un nuovo provvedimento;

u) quanto agli effetti conformativi, nei casi in cui residui discrezionalità l'annullamento del parere comporta l'obbligo di riadozione immune dai vizi accertati, con reviviscenza del relativo procedimento; la posizione soggettiva protetta comprende, oltre all'aspettativa al bene finale (la somma dovuta), anche la possibilità di un risultato vantaggioso in sede di riedizione del potere.

IV. – Per ulteriori approfondimenti:

v) si veda la News UM n. 96 del 30 ottobre 2025, relativa a Cons. Stato, sez. II, ordinanza 13 ottobre 2025, n. 8018 (di deferimento alla Adunanza plenaria della questione definita con la sentenza in rassegna) sui seguenti profili:

v1) *ratio* dell'istituto del rimborso delle spese legali di cui all'art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 come convertito (Corte cost., 31 luglio 2020, n. 189, in *Foro it.*, 2020, I, 3694; Cons. Stato, sez. I, parere 5 dicembre 2023, n. 1507; Cass. civ., sez. un., 6 luglio 2015, n. 13861);

v2) ricostruzione del quadro normativo in materia di rimborso delle spese legali in favore di soggetti sottoposti a giudizi civili, penali, amministrativi e di responsabilità erariale, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali (D'AURIA, *Spese giudiziali in materia civile,* in *Foro it.,* 2025, I, 498, nota a Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 5 agosto 2024 n. 21947);

v3) presupposti di operatività dell'istituto, con indicazione di riferimenti giurisprudenziali, tra cui Cons. Stato, sez. II, 24 marzo 2025, n. 2387; Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8524; Corte cost., 31 luglio 2020, n. 189, in *Foro it.,* 2020, I, 3694);

v4) requisito della connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e l'assolvimento degli obblighi istituzionali (Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8524; sez. IV, 7 giugno 2018, n. 3427; 5 aprile 2017, n. 1568; 26 febbraio 2013, n. 1190);

v5) requisito negativo della insussistenza di un conflitto di interessi con l'amministrazione (Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2020, n. 280);

v6) natura del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato (Cons. Stato, sez. I, parere 5 dicembre 2023, n. 1507; sez. IV, 4 luglio 2022, n. 5556; sez. IV, 21 marzo 2017, n. 1281; T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, 18 agosto 2023, n. 683);

v7) inconfigurabilità del diritto al rimborso delle spese legali in caso di procedimento disciplinare (Cons. Stato, sez. II, 4 maggio 2020, n. 2841);

v8) riparto di competenze legislative tra Stato e regioni in riferimento all'istituto in esame: Corte cost., 13 aprile 2017, n. 81 (in *Foro it.,* 2017, I, 1826);

v9) applicazione del beneficio ai militari e sulla casistica (Cons. Stato, sez. II, 28 marzo 2025, n. 2587; 24 marzo 2025, nn. 2387 e 2389; 11 marzo 2025, n. 2028; 21 febbraio 2025, nn. 1480, 1481 e 1482; sez. IV, 30 dicembre 2020, n. 8524);

w)si veda Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2025, n. 7864, secondo cui:

w1) in tema di rimborso delle spese legali anticipate dall'amministrazione al personale delle forze di polizia, la disciplina risultante dall'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dall'art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, come convertito - accomunate dalla riserva di ripetibilità della somma erogata all'esito definitivo del procedimento penale, e differenziate unicamente dal fatto che, ai sensi dell'art. 32, la rivalsa è consentita solo in

caso di accertata responsabilità per fatto doloso - continua a regolare le fattispecie perfezionatesi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 22 del d.l. n. 48 del 2025;

w2) ne consegue che, per tali fattispecie, resta operante l'indirizzo (Cons. Stato, sez. IV, 4 gennaio 2022, n. 25; 28 novembre 2019, n. 8139 e n. 8144; T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. III, 13 febbraio 2026, n. 450) - che la stessa pronuncia riferisce al regime giuridico antecedente alla novella - secondo cui il proscioglimento dovuto a ragione diversa dall'assenza di responsabilità (segnatamente l'estinzione del reato per prescrizione) non esclude, ma anzi legittima, la ripetizione dell'anticipazione;

x) si segnalano in materia i seguenti recenti interventi legislativi:

x1) in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale delle Forze armate, si vedano gli articoli 22 e 23 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, con cui si prevede che lo Stato potrà corrispondere fino ad euro 10 mila per le spese legali in ciascuna fase del procedimento; inoltre, è prevista la rivalsa qualora venga accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo, rivalsa da escludere, invece, in caso di sentenza di non luogo a procedere, per archiviazione e negli altri casi di proscioglimento (salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità del dipendente per grave negligenza in sede disciplinare);

x2) art. 14, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 (c.d. «decreto sicurezza»), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, che estende l'ambito applicativo della disciplina sull'assistenza legale del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco (di cui ai citati artt. 22 e 23 del d.l. n. 48 del 2025) anche alle ipotesi in cui si sia proceduto ad «annotazione preliminare» ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis.1, c.p.p., istituto introdotto dagli artt. 12 e 13 del medesimo d.l. n. 23 del 2026 per i fatti commessi in presenza di una causa di giustificazione;

y) con riguardo alla disposizione sopravvenuta di cui all'art. 14 del d.l. n. 23 del 2026 e, più in generale, sulla tutela legale del personale del comparto sicurezza, in dottrina si veda:

y1) ALIQUÒ, *Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 22) e per il personale delle Forze armate (art. 23)*, in SPANGHER (a cura di), *Pacchetto sicurezza: tutte le novità. Commento al d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla l. 9 giugno 2025, n. 80*, Giuffrè, Milano, 2025, 173 ss. (richiamato nel contributo di GITTO indicato appresso);

y2) BERNARDONI, *Decreto Sicurezza (d.l. 24 febbraio 2026, n. 23): una breve analisi dei profili penali e processuali*, in *Sistema Penale*, 3 marzo 2026, sul nuovo istituto dell'annotazione preliminare (artt. 12 e 13) cui l'art. 14 estende la tutela legale;

y3) GIANQUINTO-VIGNERI, *L'incognita della nuova annotazione preliminare. Tra diritto e processo penale*, in *Giustizia Insieme*, 15 aprile 2026, sui profili processuali e sostanziali del nuovo istituto (artt. 12 e 13) cui l'art. 14 estende la tutela legale;

Y4) GITTO, *Ancora sulla tutela legale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco. L'estensione ai procedimenti penali connessi alla c.d. annotazione preliminare*, in *Giustizia Insieme*, 17 aprile 2026, specificamente sull'estensione operata dall'art. 14 del d.l. n. 23 del 2026, di cui l'autrice sottolinea la coerenza con la *ratio* degli artt. 22 e 23 del d.l. n. 48 del 2025 e con Corte cost., 31 luglio 2020, n. 189 (in *Foro it.,* 2020, I, 3694), non senza dubbi di ragionevolezza, ex artt. 3 e 24 Cost., quanto al *quantum* del beneficio, se raffrontato con il patrocinio a spese dello Stato in quanto le cifre riconosciute (10.000 euro per fase) sono superiori a quelle che un difensore percepirebbe in patrocinio a spese dello Stato e il patrocinio sconta limiti sulla scelta del difensore (uno solo, iscritto a liste) che non operano secondo la novella;

z) per un commento sulla decisione in rassegna, si veda in dottrina:

z1) LAPERUTA, *Il rimborso delle spese legali del pubblico dipendente; l'Adunanza plenaria amplia i poteri di giudice amministrativo,* in *Dir. e giustizia*, 2026, 138, 1, secondo cui la decisione si colloca nel più ampio processo di evoluzione del giudizio amministrativo da giudizio sull'atto a giudizio sul rapporto e conferma la tendenza della giurisprudenza a privilegiare una tutela piena ed effettiva, orientata alla definizione definitiva della controversia e alla concreta soddisfazione della pretesa sostanziale del ricorrente;

z2) RUM, *L'Adunanza plenaria si esprime sul difetto di motivazione del parere di congruità espresso dall'Avvocatura dello Stato sull'istanza volta ad ottenere il rimborso delle spese legali*, in *Il dir. amm.*, 9 settembre 2026, secondo cui la pronuncia valorizza il principio di effettività della tutela giurisdizionale e conferma la tendenza del processo amministrativo a fornire una risposta definitiva alla domanda sostanziale del ricorrente, evitando inutili regressioni procedimentali, inserendosi nel più ampio percorso evolutivo che vede il giudizio amministrativo sempre più orientato alla tutela del rapporto sostanziale e alla concreta attribuzione del bene della vita richiesto, ferma restando la distinzione tra le ipotesi in cui residuano spazi di discrezionalità amministrativa e quelle in cui il potere risulta ormai vincolato o esaurito.